

Circolare n 2/SPO del 21/04/2021

Oggetto: Assenze per malattia da SARS-CoV-2/COVID-19 e per quarantena connessa: deroghe alla disciplina contenuta nella DGR 593/2018 relativamente alle assenze del tirocinante.

Richiamata in toto la Circolare n. 1 del 26/03/2021

Considerato che

Nel corso dell'incontro tenutosi in video conferenza il giorno 13 aprile 2021 al quale hanno partecipato, oltre ai funzionari regionali di riferimento, i Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale e i referenti delle progettualità TIS per discutere delle criticità scaturite dall'applicazione della Circolare n. 1/2021, si è rilevato l'eccezionalità del periodo di emergenza sanitaria in atto e che la normativa volta a contenere il diffondersi della pandemia ha dettato regole che in molti casi inibiscono la possibilità anche ai tirocinanti di svolgere l'attività in presenza presso i soggetti ospitanti;

Si è rilevata in particolare la necessità di prevedere l'ammissibilità del riconoscimento, a favore dei tirocinanti, dell'indennità di tirocinio anche per motivi di assenza per malattia COVID 19 o di quarantena a causa di c. d. contatto "stretto" con persona affetta da SARS-CoV-2/COVID-19, modificando in via eccezionale e temporanea quanto stabilito con la DGR 593/2018 relativamente alle assenze del tirocinante;

Richiamata

tutta la normativa emergenziale relativa alla crisi epidemiologica in corso che chiaramente evidenzia l'urgenza anche di sospendere l'applicazione di regolamentazioni attualmente discrepanti con lo stato di emergenza;

per le definizioni e la normativa da applicare dal punto di vista sanitario la recente nota n. 0015127 del 12/04/2021 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, avente ad oggetto "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" che, se pure si occupa di "lavoratori", può estensivamente essere applicata anche per il caso di specie.

La normativa di riferimento è quella contenuta nelle note del Ministero della Salute e circolari INPS: si richiama in particolare la già citata nota n. 0015127 del 12/04/2021 del Ministero della Salute.

SI DISPONE CHE

1. Si conferma, nella sua interezza, quanto disposto in materia con precedente Circolare n. 1/2021 dello scorso 26 marzo 2021;
2. In via del tutto eccezionale, considerata l'emergenza epidemiologica in atto, per la malattia da SARS-CoV-2/COVID-19 e per la quarantena ad essa connessa la presente circolare determina una specifica deroga alla regolamentazione di cui alla DGR 593/2018, prevedendo che i periodi di assenza per malattia SARS-CoV-2/COVID-19 o quarantena siano riconosciuti ai fini dell'indennità;
3. Il periodo di sospensione non viene computato come assenza, laddove la stessa sia imputabile a malattia da SARS-CoV-2/COVID-19 o quarantena certificata dal proprio medico curante (cfr.

messaggio INPS 09/10/2020). Il certificato medico va conservato agli atti del soggetto attuatore – ATS

4. Le assenze del tirocinante, verificatesi per le cause sopra riportate, debbono comunque essere imputate ad “assenza causa COVID 19”. Tale dicitura va riportata nel Registro presenze in corrispondenza delle relative giornate di assenza in base al certificato medico agli atti e coerentemente con lo stesso.
5. Nel caso in cui l'assenza causa malattia/quarantena Covid determini il non raggiungimento della soglia di presenze necessarie all'erogazione dell'indennità, questa verrà comunque erogata ma a valere sulla priorità 9.4 (nel caso contrario verrà imputata sulla priorità 9.1),

Si rappresenta nuovamente l'esigenza e l'importanza della precisione e accuratezza nel redigere i registri presenza dei tirocinanti.

Ancona, 21/04/2021

Il Dirigente della
P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria
(Dott. Andrea Pellei)

Il Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e Sport
(Dott. Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa